Progetto "Voucher sportivo per le famiglie"

Modifica e approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi
Delibera n. 1267 del 12/08/2024

"Progetto denominato "Voucher sportivo per le famiglie". Modifica e approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi alle famiglie numerose aventi determinati requisiti e alle famiglie in difficoltà economica. Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e ss.mm., articolo 6 bis.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1267 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
"Progetto denominato "Voucher sportivo per le famiglie". Modifica e approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi alle famiglie numerose aventi determinati requisiti e alle famiglie in difficoltà economica. Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e ss.mm., articolo 6 bis.
Il giorno 12 Agosto 2024 ad ore 09:30 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE FRANCESCA GEROSA
ASSESSORE ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
Assenti: ASSESSORE ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2024-S162-00350

Con deliberazione n. 1788 di data 6 novembre 2020, modificata con deliberazioni n. 684/2021, n. 506/2022, n. 1553/2023 e n. 2001/2023, la Giunta provinciale ha approvato i criteri per la concessione di contributi alle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) e alle famiglie beneficiarie della quota A) dell'assegno unico provinciale per la fruizione di servizi sportivi tramite voucher. Da ultimo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 632 di data 10 maggio 2024, sono state apportate ulteriori modificazioni inerenti le scadenze ed i termini di presentazione delle adesioni delle associazioni sportive e delle domande delle famiglie per il contributo.
A seguito di un'analisi approfondita del progetto "Voucher sportivo per le famiglie" rivolta a rendere più efficace ed incisiva l'applicazione dei criteri relativi alla concessione dei contributi alle famiglie numerose aventi determinati requisiti e a quelle a basso reddito, è emersa la volontà di incidere in modo più significativo su un ampliamento delle opportunità offerte alle famiglie, come anche evidenziato nel documento denominato "Strategia provinciale della XVII legislatura",
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 990 di data 28 giugno 2024, con particolare riferimento all'area strategica n. 8 denominata "Sport, fonte di benessere fisico e sociale nonché

volano di crescita economica" e quanto delineato nel DEFP nell'area 8.1.1 "sviluppare la pratica sportiva tra la cittadinanza", nella quale vengono esplicitati gli obiettivi specifici e le relative politiche da adottare ai fini di ottenere un ampliamento del numero di adesioni di famiglie e di bambini/ragazzi che possono usufruire dei voucher sportivi attraverso la revisione della disciplina vigente in materia di contributi per l'acquisto di voucher.
Si rende quindi opportuno apportare delle modifiche strutturali alla procedura relativa alla concessione di contributi per le famiglie in relazione al progetto denominato "Voucher sportivo per le famiglie", declinate nelle modalità di cui ai successivi punti.
In considerazione della necessità di semplificazione delle modalità di adesione al progetto si ritiene di eliminare il comma 2 dell'articolo 4 dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1788 di data 6 novembre 2020 e ss.mm., laddove era prevista la certificazione "Family in Trentino" per la categoria "comuni" (di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2103 di data 27 novembre 2015)
In relazione alla carta EuregioFamilyPass, di cui all'articolo 3 comma 3 dei criteri, per agevolare le famiglie e semplificare la procedura di rilascio, si ritiene opportuno prevedere che, in caso di mancato possesso della carta EFP, la stessa venga rilasciata, direttamente dall'Ufficio provinciale competente, alle famiglie che richiedono il voucher sportivo. In tal senso, si rende necessario modificare l'articolo 3 comma 3 dei criteri.
Si ritiene opportuno altresì aggiornare anche l'articolo 8, comma 1 lettere a) e b) dei criteri al fine di dare maggiore incisività all'impegno finanziario della Provincia a favore delle famiglie e, pertanto,
si ritiene di incrementare i contributi alle famiglie per entrambe le fasce A) e B1) dell'AUP,
prevedendo l'erogazione di un importo maggiorato del 20% rispetto ai contributi previsti nei criteri attualmente vigenti e quindi da euro 100,00 a euro 120,00 per ciascun figlio delle famiglie numerose che godono della quota B1) dell'Assegno Unico Provinciale e da euro 200,00 ad euro 240,00 a favore delle famiglie che beneficiano della quota A) dell'Assegno Unico Provinciale.
Si ritiene di modificare il requisito dell'età minima per l'accesso al contributo considerato che, in base alle statistiche, l'approccio alle discipline sportive avviene all'inizio della scuola primaria.
Pertanto, si ritiene opportuno anticipare l'avvicinamento allo sport per consentire agli stessi di praticare differenti discipline sportive e quindi orientarli ad una scelta della disciplina sportiva più
adatta alle proprie inclinazioni. Si propone quindi di aggiornare la fascia di età dei soggetti minorenni per l'accesso al contributo, dai 6 anni compiuti, o da compiere entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di contributo, anziché dagli 8 anni compiuti al momento di presentazione della domanda, modificando in tal senso l'articolo 3, comma 1 dei criteri.

Al fine di garantire una maggiore fruizione e quindi una più ampia diffusione dello strumento, si rende necessario prevedere, in considerazione dei termini di adesione al progetto da parte delle Comunità o dei Comuni, indicati all'articolo 4 comma 3 dei criteri, una riapertura del suddetto termine, solo per la stagione sportiva 2024/2025, per permettere agli enti che non hanno ancora aderito al progetto di parteciparvi. Si propone di riaprire i termini per l'adesione, dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 21 agosto 2024.
Date le modifiche apportate si ritiene necessario, in via transitoria solo per quest'anno (stagione sportiva 2024/2025), riaprire i termini di adesione al progetto da parte delle associazioni sportive,
indicate all'articolo 5 dei criteri, per permettere una adesione più ampia delle associazioni presenti sull'intero territorio provinciale ora coinvolto. Si propone la riapertura dei termini, per l'anno 2024
(stagione sportiva 2024/2025) dal 22 agosto 2024 fino al 30 agosto 2024. A regime, dalla stagione sportiva 2025/2026, permane il periodo dal 10 marzo al 10 luglio come già previsto con deliberazione della Giunta provinciale n.632 del 10 maggio 2024.
Ulteriormente e conseguentemente, per tutto quanto sopra espresso, è necessario ridefinire le scadenze, solo per l'anno 2024 (stagione sportiva 2024/2025), previste all'articolo 7 dei criteri modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 632/ 2024, relativamente al termine di presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie, nel periodo compreso dal 5
settembre, anziché dal 19 agosto, fino al 27 settembre.
Risulta inoltre necessario aggiornare l'articolo 6 dei criteri in quanto l'articolo in questione fa riferimento al

piano strategico straordinario per la famiglia di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1912 di data 29 novembre 2019, con validità riferita alla precedente legislatura e di sostituirlo con il riferimento alle strategie provinciali di legislatura, per la famiglia e per i giovani.
Infine, in linea con le finalità ed i principi di riduzione dei tempi dei procedimenti della pubblica amministrazione per consentire di ottenere più celeri risposte alle famiglie, e nell'ottica di ridurre i tempi per l'erogazione delle somme spettanti alle associazioni sportive, si ritiene di modificare l'articolo 9 dei criteri adottando una riduzione, da 150 a 90 giorni, dei tempi di approvazione delle graduatorie e concessione dei contributi alle famiglie da parte della struttura provinciale competente; di modificare l'articolo 9 comma 7, introducendo il termine di 60 giorni dall'esecutività del provvedimento di concessione dei contributi per erogare, da parte della struttura provinciale competente, l'anticipo del 70% dell'importo concesso; di modificare altresì l'articolo 10
comma 2 introducendo il termine di 60 giorni dalla data di ricezione da parte della struttura provinciale della documentazione di rendicontazione, per erogare il saldo del contributo da parte della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari; di modificare infine l'articolo 11 comma 1 sostituendo il termine stabilito nel 31 gennaio, con un periodo di 90 giorni per l'erogazione alle associazioni sportive del saldo del contributo, che decorre dalla data di erogazione da parte della struttura provinciale dell'anticipo e del saldo.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 990 di data 28 giugno 2024;
- vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e ss.mm. recante "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità", in particolare l'articolo 6
bis, commi 1 e 2;

- visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati approvato con il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- visto il D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e da ultimo dalla legge n. 205 di data 3 dicembre 2021 che ha previsto che la base giuridica del trattamento dati personali, compresa la comunicazione e la diffusione degli stessi, possa essere costituita anche da atti amministrativi;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 54 di data 25 gennaio 2019 concernente "Regolamento UE 2016/679 e Decreto Lgs. 196/2003 aggiornato. Approvazione della policy in materia di privacy e misure di sicurezza informatica della Provincia e della principale modulistica in uso" e la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2220 di data 16
dicembre 2021 con la quale è stato riapprovato l'Allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 54/2019 stessa;
- visto il Piano triennale 2024/2026 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, assunto con deliberazione della Giunta provinciale n. 91 di data 2 febbraio 2024, allegato 2) PIAO 2024/2026, modificato con deliberazione n. 755 di data 31 maggio 2024;
- visto quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., concernente il Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- visto il D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 36-108/Leg concernente "Modifiche al D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 54 di data 25 gennaio 2019 concernente "Regolamento UE 2016/679 e Decreto Lgs. 196/2003 aggiornato. Approvazione della policy in materia di privacy e misure di sicurezza informatica della Provincia e della principale modulistica in uso" e la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2220 di data 16
dicembre 2021 con la quale è stato riapprovato l'Allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n.

54/2019;
- visto l'articolo 39, comma 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1788 di data 6 novembre 2020, modificata con deliberazioni della Giunta provinciale n. 684 di data 3 maggio 2021, n. 506 di data 31 marzo 2022 e n. 1553 di data 25 agosto 2023 e n. 2001 di data 20 ottobre 2023 e da ultimo n. 632 di data 10 maggio 2024;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo testo aggiornato dei criteri e delle modalità per la concessione del contributo alle famiglie per la fruizione di servizi sportivi tramite voucher "Progetto denominato Voucher sportivo per le famiglie. Criteri e modalità per la concessione di contributi alle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) e alle famiglie beneficiarie della quota A) dell'assegno unico provinciale (rispettivamente articolo 2, comma 2
lettera a) e articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg.) per la fruizione di servizi sportivi. Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, articolo 6 bis",
che comprende le modifiche di cui alle premesse e riportate nell'Allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto che il testo di cui al punto precedente della presente deliberazione sostituisce integralmente quelli approvati con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1788 di data 6

novembre 2020, successivamente modificata con deliberazioni n. 684/2021, n.506/2022, n.1553/2023, n. 2001/2023 e da ultimo con la deliberazione n. 632/2024;
3) di prendere atto che per la conclusione degli adempimenti ancora in essere in relazione alle domande di contributo presentate dalle famiglie per la stagione sportiva 2023/2024, resta fermo quanto disposto dai criteri e dalle modalità per la concessione dei contributi di cui alla deliberazione n.1788 di data 6 novembre 2020, da ultimo modificata con deliberazione n.2001 di data 20 ottobre 2023;
4) di riaprire i termini di adesione al progetto da parte delle Comunità e dei comuni, previsti all'articolo 4 comma 3 dei criteri, in via transitoria solo per l'anno 2024 (stagione sportiva 2024/2025), dalla data di approvazione della presente deliberazione e fino al 21 agosto 2024;
5) di riaprire i termini di adesione al progetto da parte delle associazioni sportive, previsti all'articolo 5 comma 2 dei criteri, in via transitoria solo per l'anno 2024 (stagione sportiva 2024/2025), dal 22 agosto fino al 30 agosto 2024;
6) di prendere atto che per la stagione sportiva 2024/2025 restano comunque valide le adesione al progetto già pervenute da parte delle Comunità, dei Comuni e degli altri enti delegati, oltre che le adesioni ricevute da parte delle associazione sportive.
7) di ridefinire in via transitoria solo per l'anno 2024 (stagione sportiva 2024/2025) le scadenze previste all'articolo 7 dei criteri, relativamente al termine di presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie, individuandole nel periodo compreso dal 5 settembre 2024 fino al 27 settembre 2024;
8) di prenotare l'importo di euro 151.500,00 sul capitolo 402605 dell'esercizio finanziario 2024,
che presenta le necessarie disponibilità fino a concorrenza dell'importo stanziato sul bilancio provinciale;
9) di dare atto che il CUP di identificazione del presente progetto è il seguente: CUP.
C43C24000970003;
10) di dare atto che è competenza del dirigente generale dell'Agenzia per la coesione sociale provvedere all'adozione dei provvedimenti comportanti impegni di spesa conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;
11) di specificare infine che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 11:20
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
001 Allegato A)
Elenco degli allegati parte integrante IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti IL DIRIGENTE
Nicola Foradori Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Progetto denominato "Voucher sportivo per le famiglie". Criteri e modalità per la concessione di contributi alle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) e alle famiglie beneficiarie della quota A) dell'assegno unico provinciale (rispettivamente articolo 2, comma 2 lettera a) e articolo 2, comma 1
del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg.) per la fruizione di servizi sportivi. Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, articolo 6 bis.
Articolo 1
Finalità
1. La Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata Provincia, per il tramite dell'Agenzia per la coesione sociale, promuove e sostiene ai sensi del primo comma dell'articolo 6
bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "la realizzazione di un distretto famiglia per lo sport, volto in particolare a consentire alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose di avvicinarsi allo sport e d'intraprendere percorsi sportivi a favore dei figli".
2. Al fine di promuovere le finalità di cui al suddetto articolo la Provincia, ai sensi del comma 1 ter del medesimo articolo, ripartisce le risorse finalizzate agli interventi sopra descritti per il tramite delle Comunità, dei Comuni del Territorio della Val d'Adige o da altri enti delegati, con le modalità specificate negli articoli seguenti.
3. Il progetto denominato "Voucher sportivo per le famiglie" è volto a rafforzare il rapporto tra le politiche familiari e le iniziative collegate allo sport tramite l'attivazione di interventi di promozione sportiva per sostenere corsi a favore dei figli minorenni o equiparati, attraverso percorsi di certificazione territoriale quali strumenti di crescita per l'individuo e per lo sviluppo del sistema locale.
Articolo 2 Oggetto 1. L'obiettivo del progetto è quello di sostenere le famiglie in difficoltà economica e le famiglie numerose in possesso dei requisiti specificati all'articolo 3, residenti nel territorio provinciale, nell'avvicinamento allo sport attraverso il sostegno alla frequenza, da parte dei figli minorenni ed equiparati, di corsi sportivi.
2. I corsi ammissibili a contributo devono prendere in considerazione il periodo temporale riferito alla stagione sportiva della disciplina della Federazione di riferimento e non possono riguardare lezioni singole o pacchetti di lezioni gestiti in autonomia.
Articolo 3 Destinatari del contributo 1. Possono beneficiare del contributo i genitori dei figli minorenni o equiparati che abbiano età pari o superiore ai 6 anni alla data di presentazione della domanda di contributo, compiuti o da compiere entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, che hanno presentato:
a) una domanda idonea alla quota dell'assegno unico provinciale a valere per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda (articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) finalizzata a garantire il raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni generali della vita del nucleo familiare,
contrastando le situazioni di povertà delle famiglie beneficiarie della quota A) dell'assegno unico provinciale;
b) una domanda idonea alla quota dell'assegno unico provinciale a valere per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda (articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto del Presidente

della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) per il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai minori presentata dalle famiglie numerose, come definite dall'articolo 6, comma 1 della legge provinciale n. 1/2011, beneficiarie della quota B1) dell'assegno unico provinciale.
2. Il contributo è concesso alle famiglie residenti in Trentino per l'attività sportiva svolta presso le associazioni sportive aderenti al progetto che hanno presentato domanda ai sensi del comma 1, lettere a) e b) del presente articolo e che beneficiano dell'assegno unico provinciale per almeno una mensilità nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
3. Il genitore dei figli minorenni o equiparati richiedente il contributo, nel modulo di domanda, deve indicare l'eventuale possesso della carta EuregioFamilyPass, di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2267 di data 16 dicembre 2016 e n. 1872 di data 16 novembre 2017 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni. L'Ufficio provinciale competente rilascerà la carta EuregioFamilyPass al genitore richiedente il contributo che nella domanda non ne dichiari il possesso.

Articolo 4

Partecipazione al progetto da parte dei soggetti pubblici 1. Possono aderire al progetto le comunità, i comuni o altri enti delegati.
2. I soggetti di cui al comma 1 interessati ad aderire al progetto devono presentare alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari un modulo di adesione per la stagione sportiva di riferimento, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 28 febbraio di ogni anno. In tale modulo deve essere specificato l'obbligo a gestire direttamente per la parte di competenza le domande di contributo pervenute da parte delle famiglie residenti oppure l'interesse ad avvalersi, per la gestione, di altro ente delegato.
3. Il modulo di adesione può essere:
a) inviato a mezzo del sistema di interoperabilità PI.TRE;
b) trasmesso mediante strumenti telematici (posta elettronica all'indirizzo agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo);
c) spedito a mezzo servizio postale con raccomandata A/R;
d) consegnato a mano presso l'Agenzia per la coesione sociale, Ufficio per le politiche familiari, Via Grazioli, n. 1- 38122 Trento. Il modulo di adesione presentato a mano deve essere consegnato entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile.

Articolo 5

Modalità di adesione al progetto da parte delle associazioni sportive 1. Le associazioni sportive che aderiscono al progetto hanno l'obbligo di partecipare annualmente ad almeno un incontro di formazione organizzato dall'Agenzia per la coesione sociale, a seconda delle tematiche trattate anche in collaborazione con il CONI Trento, su tematiche diverse riguardanti il settore sportivo.

2. Le associazioni sportive che intendono aderire al progetto devono trasmettere alla comunità,al comune o agli altri enti delegati nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 10 luglio di ogni anno, il modulo di adesione contenente l'elencazione dei corsi sportivi che intendono svolgere nella stagione di riferimento e dei costi di iscrizione annuale. Il modulo di adesione al progetto deve essere trasmesso dalle associazioni sportive all'Ente laddove l'associazione ha la propria sede legale.
3. Le associazioni sportive, ai fini dell'adesione al progetto, devono essere iscritte al registro C.O.N.I. o facenti capo al Comitato Italiano Paraolimpico (C.I.P.) per lo svolgimento dell'attività sportiva. Per attività sportive si intendono quelle riferite alla pratica dilettantistica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) o dalle Discipline Sportive Associate (D.S.A.) o da Enti di promozione sportiva (E.P.S.) riconosciuti dal C.O.N.I. o dal C.I.P..

Articolo 6

Progetto voucher sportivo e strategia provinciale di legislatura per la famiglia e per i giovani 1. I soggetti di cui all'articolo 4 e le associazioni sportive di cui all'articolo 5 contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi inseriti nella strategia provinciale di legislatura.

Articolo 7

Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie 1. La domanda di contributo deve essere presentata per ogni figlio minorenne o equiparato da uno dei genitori, anche affidatari, su apposito modulo, approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, contenente il nominativo dell'associazione sportiva prescelta e aderente al progetto ai sensi dell'articolo 5.
2. La domanda di contributo deve essere presentata al comune, alla comunità o altro ente delegato aderente al progetto, in base alla residenza del genitore richiedente nel periodo compreso tra il 19
agosto e il 27 settembre di ogni anno, con le modalità di seguito indicate:
a) trasmessa mediante strumenti telematici (posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della comunità, del comune di riferimento o di eventuale altro ente delegato, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale e negli atti attuativi del medesimo);
b) a mezzo servizio postale con raccomandata A/R indirizzata alla comunità, al comune di riferimento o ad altro ente delegato;
c) consegnata a mano alla comunità, al comune di riferimento o ad altro ente delegato; le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile.
3. La domanda di contributo, per ogni figlio minorenne del medesimo nucleo familiare, deve contenere l'indicazione dell'associazione sportiva prescelta e la delega al versamento dell'eventuale contributo concesso all'associazione sportiva prescelta.
3. bis. Le famiglie, nel periodo compreso tra il 19 agosto e il 27 settembre di ogni anno, previa comunicazione ufficiale tramite consegna a mano, tramite pec o tramite raccomandata A/R., da trasmettere all'Ente presso il quale è stata presentata domanda di contributo, possono variare il nominativo dell'associazione sportiva e della relativa disciplina scegliendo un'associazione sportiva comunque aderente al progetto. L'Ente, a seguito dell'avvenuta presentazione delle richieste di variazione pervenute da parte delle famiglie è tenuto, a conclusione del periodo utile, ad aggiornare Num. prog. 9 di 13
la piattaforma digitale con i dati riferiti alle variazioni pervenute ed a trasmettere le richieste di variazione alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari.
4. Le Comunità, il comune di riferimento o altro ente delegato devono provvedere a raccogliere le domande di contributo presentate dalle famiglie aventi i requisiti di cui all'articolo 3 dei presenti criteri, a istruire e a verificare la completezza e la regolarità formale della documentazione nonché a redigere due elenchi di soggetti richiedenti contenenti i figli minorenni o equiparati in ordine crescente rispetto alla condizione economica ICEF dei nuclei familiari, determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) e ad inviare gli stessi alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari.
5. Il controllo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 e l'estrapolazione dei dati relativi agli indicatori ICEF sono effettuati dall'Agenzia per la coesione sociale, in accordo con l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (A.P.A.P.I.).

Articolo 8

Ammontare del contributo riconosciuto alle famiglie 1. Il contributo al quale le famiglie beneficiarie possono accedere ai sensi dell'articolo 3 dei presenti criteri è differenziato e precisamente:
a) per le domande presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg. dalle famiglie che hanno beneficiato della quota A)
dell'assegno unico provinciale per almeno una mensilità nel corso dell'anno di presentazione della domanda, il contributo è pari ad euro 240,00 per ciascun figlio minorenne o equiparato;
b) per le domande presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg. dalle famiglie numerose che hanno beneficiato della quota B1) dell'assegno unico provinciale per almeno una mensilità nel corso dell'anno di presentazione della domanda, il contributo è pari ad euro 120,00 per ciascun figlio minorenne o equiparato;
2. Il nucleo familiare è tenuto a versare all'associazione sportiva la differenza tra la quota di tesseramento e corso e la quota del contributo per il quale è stata presentata domanda ai sensi dell'articolo 7; i soggetti di cui all'articolo 4, su delega del medesimo nucleo familiare, sono tenuti a versare l'importo del contributo all'associazione sportiva con le modalità stabilite all'articolo 11.
3. Nel caso in cui il soggetto minorenne non sia utilmente collocato nella graduatoria di cui all'articolo 9, il nucleo familiare è tenuto a versare all'associazione sportiva l'importo non pagato.

Articolo 9

Approvazione delle graduatorie e concessione dei contributi alle famiglie 1. Entro 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie, come previsto dall'articolo 7, comma 2 dei presenti criteri, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, con unico provvedimento, in base agli elenchi pervenuti da parte dei singoli soggetti aderenti di cui all'articolo 4, comma 1, approva le graduatorie relative alle condizioni economiche ICEF di cui all'articolo 3,
comma 2 lettere a) e b), entrambe predisposte in ordine crescente rispetto alla condizione economica ICEF, e concede i relativi contributi.
Num. prog. 10 di 13
2. Le graduatorie, approvate nel rispetto della disciplina in materia di privacy, possono essere comprensive anche di più figli minorenni o equiparati appartenenti al medesimo nucleo familiare.
3. Nel caso di fondi insufficienti per finanziare tutte le domande utilmente collocate nelle graduatorie, è data priorità alle domande di contributo presentate dalle famiglie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); i restanti fondi sono ripartiti in base al numero delle domande di contributo presentate dalle famiglie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) in ordine crescente di indicatore ICEF, garantendo comunque un contributo minimo per ciascun figlio minorenne o equiparato appartenente al nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) pari a 50,00 euro, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di indicatore ICEF, è preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Nel caso in cui il nucleo familiare sia ammissibile ai benefici sia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) che in qualità di il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il figlio minorenne o equiparato è inserito in graduatoria con l'indicatore ICEF relativo all'articolo 3,
comma 2, lettera a) dei presenti criteri.
5. Sono comunque ammesse a contributo solo le spese effettivamente sostenute da parte del nucleo familiare per il costo di iscrizione annuale all'attività sportiva, al netto di eventuali altri contributi che il nucleo familiare ha ricevuto da Enti pubblici o privati per la medesima iniziativa.
6. Con il medesimo provvedimento di approvazione delle graduatorie sono adottate le eventuali determinazioni in ordine alla non ammissibilità delle domande di contributo presentate dalle famiglie residenti nei comuni aderenti, comunità, o altri enti delegati oltre il termine ultimo o delle domande mancanti dei requisiti formali necessari e/o sprovviste della documentazione prevista a corredo delle stesse.
7. A seguito dell'approvazione delle graduatorie e della concessione dei relativi contributi ai soggetti minorenni beneficiari, ed entro 60 giorni dall'esecutività del provvedimento di cui al comma 1, la struttura provinciale competente in materia di politiche familiari eroga agli enti di cui all'articolo 4,
in qualità di beneficiari alternativi, l'anticipo pari al 70% dell'importo concesso e il saldo, pari al restante 30%, nell'anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie, previa verifica di quanto previsto all'articolo 10 dei criteri.
7. bis. Per quanto riguarda le modalità di pagamento ai singoli enti, nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 ottobre di ogni anno, previa comunicazione tramite pec alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari o tramite consegna a mano, gli stessi possono optare per la liquidazione dell'intero importo in unica soluzione, a saldo, invece che per la liquidazione dell'acconto e del successivo saldo.
8. I soggetti di cui all'articolo 4, a seguito dell'approvazione delle graduatorie e della concessione dei relativi contributi da parte della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, devono trasmettere a ciascuna associazione sportiva aderente al progetto, nel rispetto della disciplina in materia di privacy, l'elenco dei figli minorenni o equiparati che la hanno prescelta nell'ambito della domanda di cui all'articolo 7, comma 1. Nel medesimo elenco deve essere data anche indicazione della quota di contributo concessa ad ogni figlio minorenne di età pari o superiore ai 6 anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.
Num. prog. 11 di 13
Articolo 10
Termini e modalità di rendicontazione da parte dei soggetti aderenti al progetto 1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 sono tenuti ad effettuare ed a trasmettere alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie, i controlli annuali sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.

445/2000 da parte delle singole associazioni sportive aderenti al progetto, attestanti il numero di soggetti minorenni o equiparati beneficiari del contributo, la quota pagata per la partecipazione all'attività e la percentuale di fruizione da parte del singolo minorenne o equiparato di almeno il 70% di frequenza ai corsi di formazione sportiva nella stagione di riferimento.
2. Il saldo del contributo o l'erogazione delle somme spettanti in unica soluzione, come previsto al comma 7 bis dell'articolo 9 è erogato, dalla struttura provinciale competente, ai soggetti di cui all'articolo 4, quali beneficiari alternativi dei soggetti minorenni utilmente inseriti in graduatoria, entro 60 giorni dal termine indicato al comma 1 del presente articolo e, come indicato nel medesimo comma, previa comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari dell'espletamento delle verifiche.
Articolo 11
Termini e modalità di erogazione del contributo alle associazioni sportive 1. I soggetti di cui all'articolo 4, entro 90 giorni dall'erogazione da parte della struttura provinciale competente dell'anticipo del contributo di cui all'articolo 9 comma 7, sono tenuti ad erogare tali somme alle associazioni sportive aderenti al progetto.
2. Il saldo del contributo è erogato alle associazioni sportive da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, entro 90 giorni dall'erogazione delle somme agli stessi da parte della struttura provinciale competente e previa comunicazione degli esiti della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 1.
3. Per consentire agli enti di effettuare la rendicontazione e la relativa comunicazione alla struttura provinciale competente, le associazioni sportive sono tenute a presentare ai medesimi enti un registro delle presenze redatto nel corso della stagione sportiva di riferimento, al fine di consentire la verifica dell'effettiva frequenza ai corsi prescelti da parte del figlio minorenne o equiparato utilmente collocato in graduatoria.
4. Il mancato rispetto della percentuale di frequenza pari al 70% (determinata senza tenere conto delle assenze per malattia ed infortunio, opportunamente documentate da apposita certificazione) dell'intero corso sportivo da parte del soggetto minorenne o equiparato, comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo per gli Enti di cui all'articolo 4, in qualità di beneficiari alternativi, di restituire alla Provincia il contributo indebitamente percepito, previa notifica del provvedimento di decadenza adottato dalla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari. Qualora la decadenza del contributo avvenga per il mancato raggiungimento della percentuale di frequenza al corso sportivo, il responsabile del beneficiario minorenne è tenuto al versamento all'associazione sportiva della quota rimanente. Nell'ipotesi di insoluto la Provincia, previa notifica al responsabile del beneficiario minorenne di una diffida ad adempiere, è tenuta a procedere, per la parte di propria competenza, al recupero del credito mediante l'attivazione della riscossione coattiva con l'addebito di interessi e spese, come previsto dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm..

5. Le eventuali quote liquidate agli Enti di cui all'articolo 4 dei presenti criteri e non percepite dal soggetto beneficiario mediante la riduzione della quota di iscrizione (in caso di mancata iscrizione o rinuncia) devono essere restituite dai medesimi soggetti di cui all'articolo 4, previa notifica del provvedimento di revoca del contributo nei confronti del beneficiario, da adottarsi in occasione dell'erogazione del saldo.
Articolo 12
Promozione, diffusione e pubblicizzazione del progetto 1. Ai fini della promozione e della diffusione del presente progetto, la struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, organizza incontri formativi/informativi sul territorio provinciale, anche online, anche per il tramite delle associazioni sportive aderenti e degli enti di cui all'articolo 4.